



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO CASALESE”

TITOLO I - DEFINIZIONE E FINALITA'

ART. 1) L'Associazione "Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese", condividendo i principi che stanno alla base dei programmi comunitari, nazionali e locali finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale e culturale, li riconosce, li assume come propri e li diffonde.

L'Associazione ha sede in Solonghelo (AL) Piazza Castello n.17.

ART. 2) L'Associazione non persegue finalità di lucro.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi: di contribuire a formare una cultura consapevole del paesaggio nell'ottica di una più ampia partecipazione democratica alle scelte di governo del territorio.

L'Osservatorio avrà tra i suoi compiti la raccolta della documentazione e l'analisi di quanto è stato fatto sino ad oggi sul territorio, anche in negativo, che possa essere utile al processo di definizione dei principi e linee guida di gestione del territorio nonché nella formazione di nuove e specifiche competenze e professionalità capaci di inserirsi nella realtà produttiva futura. In questo l'esperienza maturata sino ad oggi dagli enti territoriali, dalle aziende, dalle università, dai parchi, dai centri studi, dai musei e dagli ecomusei, dall'associazionismo, dal volontariato, ecc., relativamente allo sviluppo socioeconomico sostenibile dell'area di interesse o di altre simili o comparabili, è da considerarsi importante bagaglio di conoscenze per la realizzazione del progetto.

ART. 3) L'Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni che riterrà opportune, tra cui:

- a) intraprendere ogni e qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b) assumere e concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
- c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa per realizzare gli scopi sociali oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo e quantitativo l'occupazione soprattutto giovanile;

d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione costituiti o costituendi, e svolgere ogni altra attività di qualunque natura ritenuta dal "Consiglio Direttivo" utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4) Possono divenire associati dell'Associazione le seguenti tipologie di soggetti: persone fisiche, enti pubblici quali: regioni, province, comunità collinari, comuni, enti economici a carattere pubblico o privato, università e scuole pubbliche o private, musei ed ecomusei, società, pro loco, associazioni culturali, professionali, agricole, commerciali, artigianali, industriali, ambientali, centri di ricerca tecnologica, scientifica, sociale ed economica, soggetti tecnico-professionali aventi caratteristiche idonee a contribuire alle finalità dell'associazione o che abbiano dimostrato con la loro attività professionale e/o culturale prevalente o non rispetto ad altre loro attività specifica competenza nel campo della tutela paesaggistico-ambientale.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al "Consiglio Direttivo" che ha venticinque giorni di tempo per rispondere.

Sono associati fondatori le persone e i soggetti che hanno permesso la nascita dell'Associazione. Gli associati fondatori hanno diritto a due loro rappresentanti nella "Commissione scientifica". Tutti gli associati possono accedere alle cariche sociali.

ART. 5) L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata nel tempo.

In caso di scioglimento dell'associazione l'intero patrimonio netto, residuo dopo aver onorato i creditori aventi diritto, dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, conformemente allo spirito dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6) Qualunque associato, compreso il Presidente, può essere escluso dall'Associazione per deliberazione del "Consiglio Direttivo", qualora abbia tenuto comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi per l'Associazione. L'associato escluso può ricorrere contro la delibera del "Consiglio Direttivo" appellandosi al giudizio dell' Assemblea degli associati, che dovrà deliberare nella prima riunione utile.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE

ART. 7) L'Associazione, per il suo funzionamento si avvale dei seguenti organi:

- a) Assemblea degli associati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente

ART. 8) L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati o dai loro rappresentanti, iscritti nel libro degli associati.

Di ogni riunione dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea stessa.

ART. 9) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo, i piani di attività e di investimento e i progetti di copertura finanziaria.

ART. 10) L'Assemblea ordinaria provvederà a fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvederà alla loro elezione.

Il Consiglio direttivo stabilirà i nominativi dei componenti della "Commissione scientifica", e provvederà alla loro elezione in aggiunta a quelli di diritto.

I componenti della "Commissione scientifica" potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Assemblea.

Tra i membri del "Consiglio Direttivo" sarà eletto il Presidente della Associazione a norma del successivo articolo 16.

L'Assemblea, può nominare uno o più Revisore dei Conti, con l'incarico di procedere annualmente all'esame dei bilanci consuntivi e preventivi, e di riferire in proposito all'Assemblea. L'Assemblea può anche nominare Probiviri per redimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra associati e associati o tra gli associati e il "Consiglio Direttivo".

La delibera assembleare di nomina dovrà contenere anche i termini della durata in carica sia dei Probiviri sia dei Revisori dei Conti.

ART. 11) L'Assemblea può deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 12) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su conforme parere del "Consiglio Direttivo", a mezzo lettera, telefax e/o e-mail inviata con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione. Copia della convocazione deve essere affissa nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche qualora ne facciano richiesta scritta e motivata almeno il 30% degli associati, che devono trasmettere l'ordine del giorno da porre in discussione.

Le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.

ART. 13) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse formalità previste per l'Assemblea ordinaria, di cui al precedente articolo 12.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno il 50% più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti purché sia presente almeno il 50% dei membri del "Consiglio Direttivo".

Le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.

ART. 14) Il "Consiglio Direttivo" è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che il presente Statuto riserva ad altri organi.

I membri cessano dall'incarico per dimissioni, per revoca da adottarsi solo su proposta motivata. Costoro vengono sostituiti dal "Consiglio Direttivo", che proporrà ratifica all'Assemblea nella prima riunione utile.

Il "Consiglio Direttivo" si riunisce ogni qual volta si renda necessario; delle riunioni verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere approvato dal Consiglio stesso.

ART. 15) Il "Consiglio Direttivo" definirà il numero di membri della "Commissione scientifica" e provvederà alla loro elezione, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 17. I componenti della "Commissione scientifica" potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Assemblea.

ART. 16) Il Presidente è eletto dal "Consiglio Direttivo" tra i suoi membri. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale.

Convoca e presiede il "Consiglio Direttivo" e le Assemblee ordinarie e straordinarie. Cura la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO III - **COMMISSIONE SCIENTIFICA**

ART. 17) L'Associazione si avvale dell'apporto di una "Commissione scientifica", libera di organizzare sottocommissioni per affrontare situazioni specifiche.

La "Commissione scientifica" si doterà di un regolamento per il suo funzionamento che dovrà essere approvato dal "Consiglio Direttivo". Nel regolamento dovrà essere indicata anche la durata in carica dei membri.

TITOLO - IV **PATRIMONIO E BILANCIO**

ART. 18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal "fondo comune", che è variabile;
- b) dalla "riserva" costituita dagli avanzi delle gestioni annuali.

ART. 19) I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi volontari;
- c) donazioni e lasciti;
- d) fondi di riserva costituiti in precedenti bilanci;
- e) attività marginali di carattere commerciale o produttivo e dai compensi per servizi, studi, seminari, congressi, progetti elaborati o distribuiti dall'Associazione;
- f) contributi di Enti pubblici;
- g) altre entrate occasionali.

ART. 20) Il risultato netto della gestione annuale è dato dalla differenza fra i ricavi ed i costi calcolati con criteri di competenza.

In caso di previsioni di futuri investimenti potranno annualmente essere accantonate in appositi fondi le somme da destinarsi agli stessi.

ART. 21) L'Associazione è retta dal principio mutualistico per cui nessun utile, per nessun motivo, potrà essere ripartito fra gli associati e in caso di scioglimento l'intero patrimonio netto risultante, ivi compreso il fondo comune, dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità come già specificato all'art. 5.

ART. 22) Nel caso in cui l'Associazione richieda l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura competente, verrà fatta applicazione delle norme di legge previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

A tal fine il Consiglio Direttivo ha facoltà apportare allo Statuto le modifiche che venissero richieste da parte dell'Autorità competente in sede di riconoscimento giuridico.

ART. 23) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alla vigente normativa in materia di associazioni.

All'originale firmato:

Gian Paolo Bardazza, Chiara Zumaglini, Ettore Cascioli, Maria Palumbo, Alessandra Colonna, Di Battista Valerio, Umberta Barletti, Delfina Quattroccolo, Rossella Filippini, Paolo Urbinati, Ugo Bertana, Avv. Armando Aceto Notaio